



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. n. 43/2017

Intervento di miglioramento fondiario mediante impianto di ciliegeto su seminativo in agro di Andria.

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTA l'istanza, prot. n. 2956 del 24/07/2017, inoltrata a questo Ente dalla sig.ra Tota Olga, nata a Corato il 27/01/1933 C.F.: TTO LGO 33A67 C983A, ed ivi residente in p.zza P. Ravanas 342, proprietaria di fondi rustici, intesa ad ottenere il nulla osta per un intervento di miglioramento fondiario in agro di Andria;

VISTO l'esito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Ente e relativa al miglioramento fondiario consistente nell'impianto di ciliegeto in asciutto, in agro di Andria, loc. Piano di Finizio, su terreno identificato in catasto al fg 183 p.lla 70, dell'estensione catastale di ettari 1.72.48. Dall'analisi della cartografia tematica, allegata al Piano per il Parco, il terreno oggetto d'intervento risulta ricadere prevalentemente in zona C del Parco e solo marginalmente, per un lembo interessato da pascolo naturale, in zona B. La carta di uso del suolo classifica l'area prevalentemente come seminativo semplice in aree non irrigue e solo in minima parte per una porzione marginale come pascolo arborato; tutta l'area oggetto d'intervento è inclusa all'interno dell'Unità paesaggistica "Altopiano".

Il terreno oggetto d'intervento ricade in un'area caratterizzata dalla presenza prevalente di seminativi e pascoli con sporadici arboreti ed è un seminativo storico;

CONSIDERATO che i lembi di pascolo naturale devono essere stralciati dall'intervento di miglioramento fondiario, mentre sulla restante parte di superficie agricola della particella la realizzazione dell'intervento non determina incidenze significative a carico dei sistemi naturali;

CONSIDERATO che con esclusione delle predette superfici, la restante parte dell'intervento risulta conforme a quanto previsto dagli artt. 8, 13 delle NTA del Piano per il Parco, poiché non altera in modo sostanziale il mosaico di colture arboree ed erbacee già presenti, si colloca in prossimità di impianti arborei già esistenti ed ha uno sviluppo limitato;

RILASCIA

IL NULLA OSTA

alla sig.ra Tota Olga, nata a Corato il 27/01/1933 C.F.: TTO LGO 33A67 C983A, ed ivi residente in p.zza P. Ravanas 342, proprietaria di fondi rustici, alla realizzazione di un intervento di miglioramento fondiario



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

consistente nell'impianto di ciliegeto in asciutto, in agro di Andria loc. Piano di Finizio, su terreno identificato in catasto al fg 183 p.lla 70, dell'estensione catastale di ettari 1.72.48.

Dall'analisi della cartografia tematica allegata al Piano per il Parco il terreno oggetto d'intervento risulta ricadere prevalentemente in zona C del Parco e solo marginalmente, per un lembo interessato da pascolo naturale, in zona B. La carta di uso del suolo classifica l'area prevalentemente come seminativo semplice in aree non irrigue e solo in minima parte per una porzione marginale come pascolo arborato; tutta l'area oggetto d'intervento è inclusa all'interno dell'Unità paesaggistica "Altopiano".

Il terreno oggetto d'intervento ricade in un'area caratterizzata dalla presenza prevalente di seminativi e pascoli con sporadici arboreti ed è un seminativo storico.

Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Istanza in bollo;
2. documento di riconoscimento della proponente;
3. relazione tecnico illustrativa controfirmata dal tecnico;
4. rilievo fotografico;
5. ortofoto stralci cartografici, planimetria estratti di mappa;
6. visura catastale;

A condizione che:

- l'impianto dovrà avere sesto d'impianto massimo 6x6 metri;
- l'intervento non deve interessare i lembi di aree a pascolo naturale presenti ai margini della particella;
- non devono essere alterati gli elementi strutturali del territorio eventualmente presenti quali (muri a secco specchie, siepi di vegetazione spontanea);
- non deve essere perturbata l'area a pascolo naturale adiacente alla particella oggetto d'intervento;
- il terreno tra le file di alberi deve essere mantenuto inerbito durante l'autunno-inverno ed il cotico erboso può essere sfalciato, sovesciato in primavera od eventualmente pascolato;
- Tra il ciliegeto e l'area a pascolo naturale deve essere realizzata una fascia ampia 5 metri ai fini antincendio, che deve essere costantemente mantenuta libera da vegetazione arborea ed erbacea;

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Andria, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviato al C.T.C.A del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 30/08/2017


**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**

